



ORDINANZA MUNICIPALE

Per la promozione della riattazione di case a uso di abitazione primaria

(che annulla e sostituisce quella pubblicata il 5.6.2018)

Premessa:

l'obiettivo è di rendere attrattivo il rinnovo, la trasformazione e la ricostruzione di edifici esistenti sul comprensorio del Comune di Airolo. Si vuole sensibilizzare i cittadini sull'importanza di salvaguardare le costruzioni presenti sul territorio comunale e a questo scopo il Comune sostiene attivamente questa tipologia di interventi. Gli oneri legati alle consulenze e alle perizie possono demotivare coloro che prendono in considerazione interventi di questo tipo, inducendoli a rinunciare o a optare per una nuova costruzione. A parte la consulenza progettuale antincendio - che sarà trattata in modo separato nel seguito - risulta complesso e articolato supportare il cittadino nell'adempimento degli accertamenti che le sempre più esigenti normative impongono. Il Municipio ha pertanto optato per un contributo forfetario a tetto massimo commisurato alla tipologia e all'entità dell'intervento.

Il Municipio di Airolo,

richiamati:

- l'art. 192 LOC
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC;
- l'art. 127 del Regolamento comunale;
- la risoluzione municipale n. 2621 del 2 luglio 2018,

d e c i d e :

Art. 1 – Campo di applicazione

La seguente ordinanza, sostiene la salvaguardia degli edifici esistenti all'interno della zona edificabile del comprensorio comunale di Airolo e promuove l'efficienza energetica degli stabili.

Art. 2 – Credito

- ¹ Per il finanziamento dei provvedimenti di cui all'art. 1, il Municipio fa capo al credito accordato dal Legislativo con l'approvazione del preventivo del Comune.
- ² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria saranno esaminate dall'ufficio tecnico comunale.
- ³ L'approvazione dell'istanza diventerà effettiva con la sottoscrizione di uno specifico accordo tra il Comune e il richiedente.

Art. 3 – Beneficiari

- ¹ Possono beneficiare del sussidio comunale i proprietari o gli usufruttuari degli immobili, che al termine dei lavori e per una durata minima di 5 anni fungeranno da residenza primaria per almeno una persona residente nel comune di Airolo.
- ² Nel caso l'abitazione al termine dell'intervento venga utilizzata come residenza primaria per un periodo inferiore ai 5 anni, il contributo dovrà essere restituito proporzionalmente alla durata di utilizzo quale abitazione primaria (pro rata temporis).

Art. 4 – Requisiti minimi

- ¹ L'intervento deve essere accompagnato da una regolare domanda di costruzione nella forma ordinaria o della notifica.
- ² Hanno diritto al contributo le persone fisiche. Sono pertanto esclusi gli stabili intestati a persone giuridiche.
- ³ Hanno diritto al sussidio gli interventi riconosciuti che comportano una spesa netta di un minimo di Fr. 20'000.

Art. 5 – Tipologia di interventi con diritto agli incentivi

Possono beneficiare del contributo gli interventi di riattazione, trasformazione, rinnovo e ricostruzione di case a scopo abitativo, ivi compresi gli interventi di demolizione che si renderanno necessari. I sussidi sono concessi unicamente per i lavori legati alla costruzione. Sono esclusi arredamenti, cucine, elettrodomestici, arredi per giardino, ecc. Sono pure esclusi gli interventi che già beneficiano di un'altra tipologia di contributo assegnato dal Comune o dalle sue Aziende.

Art. 6 – Tipologia e contributi comunali

¹ Perizie progettuali antincendio

Premessa: l'esecuzione di una perizia progettuale antincendio – anche quando non obbligatoria – può tornare molto utile ed evitare onerosi interventi a posteriori che potrebbero rivelarsi necessari per l'adempimento delle normative della Polizia del fuoco.

Il costo di una perizia progettuale antincendio per un'abitazione familiare o bifamiliare si situa abitualmente tra i Fr. 300 e Fr. 800. Per favorire questa tipologia di valutazione preliminare e per tutti gli interventi che hanno diritto al contributo (v. art. 5 dell'ordinanza), il Comune corrisponderà – previa presentazione di tutti i giustificativi necessari (v. Art. 7 dell'ordinanza) – un contributo forfetario di Fr. 300 per le abitazioni monofamiliari, di Fr. 500 per quelle bifamiliari e di Fr. 750 per quelle plurifamiliari.

² Riduzione contributi sostitutivi posteggi

Per gli interventi che rientrano nell'art. 5, il prelievo dei contributi sostitutivi per la formazione di posteggi prelevati sulla base della relativa ordinanza e dell'Art. 52 NAPR, è ridotto del 50% (da Fr. 2'500 a Fr. 1'250 per posto auto).

³ Contributo sull'investimento

Il contributo assegnato sull'investimento è fissato al 3% della spesa netta (dedotti quindi tutti gli altri sussidi o contributi) dell'intervento e non potrà superare l'importo massimo di Fr. 9'000 per ogni edificio abitativo. Più edifici separati situati sullo stesso fondo (subalterni) costituiscono in linea di massima un unico edificio abitativo. Eventuali casi speciali saranno valutati dal Municipio.

Art. 7 – Versamento del sussidio

- ¹ L'istanza per l'ottenimento del contributo è da presentare con la domanda di costruzione. Se risulta corretta e quindi completa e legittima, il versamento del sussidio avrà luogo di regola entro un mese dall'accertamento, previa presentazione dei costi sopportati suffragati dalla prova di avvenuto pagamento, dopo la verifica di adempimento delle richieste tecniche formulate dal Municipio (Comune + Aziende municipalizzate), e a condizione che sia stata rilasciata l'abitabilità.

A questo proposito si ricorda che la struttura non potrà essere utilizzata a scopi abitativi prima che venga rilasciata l'abitabilità.

² È escluso il rimborso in contanti.

³ Gli incentivi non hanno effetto retroattivo e non sono concessi aiuti per progetti la cui licenza edilizia è stata rilasciata prima del 01.01.2018. Per il periodo dal 01.01.2018 fino alla crescita in giudicato della presente ordinanza fa stato ***l'Art. 10 Norme transitorie.***

Art. 8 – Organo decisionale

¹ Il Municipio è competente per decidere sul versamento del contributo. Per farlo si avvarrà del preavviso dell'Ufficio tecnico comunale.

² In caso di esaurimento del credito annuo previsto, il Municipio ha la facoltà di inserire le richieste inevase in una lista di attesa e di posticipare il versamento del contributo sull'investimento all'anno successivo.


Art. 9 – Norme transitorie

Gli interventi che soddisfano i criteri richiesti inerenti licenze edilizie rilasciate dopo il 01.01.2018, potranno a loro volta beneficiare dei sussidi. L'istanza dovrà essere presentata al più tardi entro 30 giorni dalla crescita in giudicato dell'ordinanza.

Art. 10 – Pubblicazione e rimedi di diritto

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale il 3 luglio 2018 per un periodo di 30 giorni. L'inizio della pubblicazione, valido ad ogni effetto di Legge, decorre dal 4 luglio 2018. Eventuali ricorsi devono essere presentati al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (art. 44 RALOC).

Per il Municipio:

Il Sindaco: 
Franco Pedrini

Il Segretario: 
Danilo Passera

